

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2493/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 novembre 2000

relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei Paesi in via di sviluppo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 175 e 179,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 27 luglio 2000,

considerando quanto segue:

- (1) Lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali e il degrado ambientale hanno ripercussioni dirette sullo sviluppo economico e soprattutto sui mezzi di sussistenza delle comunità locali, incluse le popolazioni indigene, e vanificano di conseguenza l'alleviamento della povertà perseguito mediante lo sviluppo sostenibile.
- (2) Gli attuali modelli di produzione e consumo hanno innegabili conseguenze transfrontaliere e mondiali, soprattutto a livello dell'atmosfera, della idrosfera, delle condizioni del suolo e della biodiversità.
- (3) La Comunità e i suoi Stati membri sono firmatari della dichiarazione di Rio e del piano d'azione Agenda 21 e aderiscono alla risoluzione della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) «Programma per l'ulteriore attuazione di Agenda 21».
- (4) La Comunità e i suoi Stati membri sono parti di accordi multilaterali sull'ambiente, in particolare la convenzione sulla biodiversità, la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e la convenzione sulla lotta contro la desertificazione. Pertanto, essi si sono impegnati a tener conto delle responsabilità comuni ma differenziate delle parti industrializzate e di quelle in via di sviluppo nei settori in questione.
- (5) Gli aspetti interni ed esterni della politica comunitaria in materia di ambiente devono essere coerenti al fine di dare una risposta efficace ai problemi individuati nella conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) e nelle azioni intraprese a suo seguito.
- (6) La Comunità e i suoi Stati membri hanno aderito alla «strategia per il XXI secolo», dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici/Comitato per gli aiuti allo sviluppo (OCSE/DAC), che invita a sostenere l'attuazione entro il 2005 di strategie nazionali di sviluppo sostenibile in tutti i paesi, in modo da poter garantire che le attuali tendenze riguardo alla riduzione delle risorse naturali siano efficacemente invertite entro il 2015 a livello sia mondiale che nazionale.
- (7) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 2179/98/CE, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» (4), che domanda un rafforzamento del ruolo della Comunità nella cooperazione internazionale in materia di ambiente e sviluppo sostenibile. La strategia di base del programma consiste nel realizzare la completa integrazione della politica ambientale e di altre politiche, compresa la politica dello sviluppo.

(1) GU C 47 del 20.2.1999, pag. 10 e GU C 274 E del 26.9.2000, pag. 1.

(2) GU C 258 del 10.9.1999, pag. 16.

(3) Parere del Parlamento del 5 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 173), posizione comune del Consiglio del 16 dicembre 1999 (GU C 64 del 6.3.2000, pag. 47) e decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 20 settembre 2000 e decisione del Consiglio del 7 settembre 2000.

(4) GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.